Corte di Cassazione - Penale (Errore diagnostico: il campo di specializzazione è irrilevante)



II fatto

Con sentenza di primo grado uno pneumologo è stato condannato per l'omicidio colposo di un paziente, avendo formulato una diagnosi senza acquisire integralmente gli esiti degli esami da lui stesso prescritti, e già disponibili al momento della visita. Ciò non gli ha consentito di rilevare la grave patologia cardiaca in atto, determinando il successivo decesso conseguente a rottura dell'aorta ascendente in soggetto con aneurisma dissecante dell'aorta di tipo A.

A seguito di processo d'appello, il giudice del secondo grado di giudizio ha assolto il medico per non avere commesso il fatto, ritenendolo esente da colpa in quanto esonerato dalla verifica di patologie a carico dell'apparato cardiocircolatorio, in presenza di altro specialista che aveva già esaminato il paziente.

Profili giuridici

La Corte di Cassazione ha chiarito che tutte le attività poste in essere da diversi medici convergono verso il fine comune della cura del paziente e che ogni sanitario non può esimersi dal conoscere e valutare l'attività svolta da un altro professionista.

Nel caso di specie emergono profili di imperizia e di negligenza, avendo lo pneumologo formulato una diagnosi rivelatasi errata - senza attendere e visionare gli esiti degli esami cardiologici, in palese violazione del dovere che grava sul singolo esercente la professione sanitaria, rispetto alla effettuazione della valutazione diagnostica. Infatti, in tema di colpa professionale medica, l'errore diagnostico si configura non solo quando, in presenza di uno o più sintomi di una malattia, non si riesca ad inquadrare il caso clinico in una patologia nota alla scienza o si addivenga ad un inquadramento erroneo, ma anche quando si ometta di eseguire o disporre controlli ed accertamenti doverosi ai fini di una corretta formulazione della diagnosi.

[Avv. Ennio Grassini - www.dirittosanitario.net]